

Bando “Impresa Sicura”

Invitalia

SOGGETTI BENEFICIARI

Chi può accedere al rimborso?

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, risultando “attive”;
2. abbiano sede principale o secondaria in Italia;
3. non si trovino in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

CHI PUO' ACCEDERE AL RIMBORSO

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese, risultando “attive”;
2. abbiano sede principale o secondaria in Italia;
3. non si trovino in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

SPESE AMMISSIBILI

I DPI ammessi al rimborso sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie di cui all'elenco del punto 7.1 del bando, ovvero:

1. i. mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 E FFP3;

2. guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
3. dispositivi per protezione oculare;
4. indumenti di protezione quali tute e/o camici;
5. calzari e/o sovrascarpe;
6. cuffie e/o copricapi;
7. dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
8. detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

CHI SONO GLI ADDETTI CHE L'IMPRESA DEVE CONSIDERARE

L'impresa richiedente è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l'acquisto dei DPI. Il predetto numero deve essere, comunque, inferiore o uguale al numero di addetti, full time o part time, occupati nell'impresa al momento della presentazione della domanda di rimborso. Per addetti si intendono i "lavoratori indipendenti" (gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i familiari coadiuvanti; i soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all'attività lavorativa nella società) e i "lavoratori dipendenti" (le persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. In tale casistica rientrano i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai, gli apprendisti).

Sono ammissibili al rimborso anche le spese pagate con carta di credito o paypal, a condizione che il pagamento sia univocamente riconducibile a conti correnti intestati all'Impresa beneficiaria.

È possibile richiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore a €500,00 tale importo che può fare riferimento anche a più fatture, deve essere riferito all'imponibile delle fatture e relativo all'acquisto di DPI non è ammissibile l'IVA.

Il rimborso massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari al 100 per cento delle spese ammissibili sostenute dall'impresa, nel limite massimo di euro 500,00 per ogni addetto dell'impresa e, comunque, fino a concorrenza dell'importo massimo pari a euro 150.000,00. I rimborsi sono, in ogni caso, concessi entro il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento.

Sono oggetto di rimborso le fatture di acconto purchè emesse successivamente al 17 marzo 2020, a condizione che l'Impresa presenti in fase di domanda rimborso anche la fattura a saldo.

Il rimborso concedibile è del 100%

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

FASE 1 – prenotazione del rimborso

Procedura disponibile dal 11 maggio al 18 maggio

In questa fase servono :

-  Codice fiscale dell'impresa proponente;
-  Codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
-  Importo da rimborsare.

FASE 2 – pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso

entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso, è pubblicato l'elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell'ambito della fase 1, ordinate in base all'ordine cronologico di invio della richiesta; il medesimo elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso, con le modalità previste nella Fase 3;

FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

procedura riservata alle sole prenotazioni collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentarsi per la domanda di rimborso, disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio ed fino alle ore 17.00 dell'11 giugno.

L'Agenzia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al

rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia del suddetto provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso. Nel predetto provvedimento, è riportato, altresì, l’elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori, nonché di quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziarie.

In esito alla conclusione dei predetti approfondimenti, l’Agenzia procede ad adottare ulteriori provvedimenti di ammissione al rimborso nei confronti delle imprese le cui domande sono state oggetto di approfondimenti conclusi positivamente ovvero a trasmettere una apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti.

EROGAZIONE RIMBORSI ENTRO IL MESE DI GIUGNO 2020